

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO DEL CENTRO PER I SISTEMI DI ELABORAZIONE E LE APPLICAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Art. 1 **Istituzione del Centro**

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto è costituito il Centro per i Sistemi di Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e didattiche dell'Università degli Studi di Catania (nel seguito indicato come "Centro"), con sede nei locali all'uopo destinati dall'Università.

Art. 2 **Finalità del Centro**

Il Centro ha lo scopo, eventualmente anche in collaborazione con altre università italiane o straniere e con enti pubblici e privati, di:

- ? svolgere funzioni di servizio e di coordinamento per quanto attiene all'uso dei sistemi di elaborazione dell'Ateneo e delle reti che li collegano;
- ? fornire elementi conoscitivi e valutazioni tecniche agli organi di governo ed alle strutture decentrate dell'Ateneo, in relazione alle scelte di gestione ed alle strategie di sviluppo dei sistemi di elaborazione, dei collegamenti a reti, delle applicazioni scientifiche e didattiche;
- ? svolgere le elaborazioni amministrative, contabili e statistiche relative ai servizi dell'Università;
- ? offrire supporto tecnico agli organi di governo dell'Ateneo, alla Direzione Amministrativa e alle strutture decentrate nelle scelte e nelle valutazioni che riguardano servizi informatici e telematici;
- ? rappresentare l'Università di Catania in seno ai comitati tecnici istituiti a livello nazionale per la gestione dei problemi connessi al calcolo scientifico ed all'accesso alle reti accademiche nazionali ed internazionali;
- ? rappresentare l'Università di Catania in seno al comitato tecnico del CINECA;
- ? proporre progetti avanzati di sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici all'interno dell'Università di Catania e sovrintendere alla loro eventuale realizzazione e gestione;
- ? sperimentare nuove tecnologie nel campo della Information & Communication Technology al fine di migliorare i servizi telematici agli utenti;

- ? fornire, su richiesta, elaborazioni di dati a scopo scientifico, nei limiti della disponibilità, ai ricercatori dell'Ateneo;
- ? fornire, nei limiti della disponibilità, elaborazioni di dati richieste dagli Organi di Governo, dal Nucleo di Valutazione, dal Collegio dei Revisori, dal Direttore Amministrativo e dalle strutture centrali e decentrate in genere;
- ? contribuire alla formazione di personale specializzato nell'uso dei sistemi informativi;
- ? promuovere lo sviluppo delle conoscenze nel campo dell'informatica all'interno dell'Ateneo;
- ? promuovere la massima diffusione e accessibilità all'utenza delle informazioni risiedenti sui diversi sistemi informatici dell'Ateneo;
- ? assicurare le connettività dell'utenza scientifica e amministrativa alla rete interna;
- ? assicurare la connettività dell'utenza scientifica verso la rete GARR;
- ? prestare servizi, consulenze ed altre attività c/terzi in campo informatico, laddove non vi siano altre strutture dell'Ateneo in grado di fornire tali prestazioni o quelle presenti dichiarino di non essere interessate.

Art. 3 **Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- ? Il Presidente
- ? Il Consiglio Direttivo

Art. 4 **Presidente del Centro**

Il Presidente è nominato, su proposta del Consiglio, dal Rettore sentito il Senato Accademico.

Il Presidente resta in carica per tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

Il Presidente del Centro:

1. rappresenta il Centro e vigila per il suo buon funzionamento;
2. è responsabile per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo del Centro e provvede al necessario coordinamento con il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e con gli altri Organi dell'Amministrazione attiva;
3. è responsabile nei confronti dell'Università del funzionamento del Centro e della sua gestione;

4. predisporre annualmente una relazione sul lavoro svolto, accompagnata da relativo rendiconto consuntivo, da sottoporre agli Organi di Governo.

Art. 5 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- ? dal Presidente del Centro;
- ? da tre Docenti designati dal Senato Accademico;
- ? dal Direttore Amministrativo o un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni accademici e i componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente, oppure quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. definire il piano di sviluppo ed il programma annuale del Centro;
2. approvare la relazione annuale sul lavoro svolto ed il relativo rendiconto, predisposti dal Presidente;
3. definire e proporre eventuali tariffe dei servizi all'utenza;
4. esprimere il proprio parere su proposte di collaborazione con altri Enti, stipula di convenzioni, prestazione di consulenze e su ogni altro argomento proposto dal Presidente;
5. formulare proposte in merito alla dotazione organica del personale nell'area elaborazione dati ed esprimere parere in merito alla pianta organica del personale nell'area elaborazione dati in occasione della distribuzione di nuovi posti;
6. definire l'articolazione interna per settori del Centro;
7. individuare per ciascun settore di competenza un responsabile tecnico, definendone i compiti e gli obiettivi.

Art. 6 **Direttore Tecnico del Centro**

Il Direttore Tecnico del Centro è nominato dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio Direttivo, fra i dipendenti dell'area elaborazioni dati, in possesso di adeguata esperienza e professionalità. In mancanza, può essere conferito un incarico a tempo determinato ad un collaboratore esterno.

Il Direttore Tecnico del Centro:

1. cura l'attuazione dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo;

2. coordina le attività svolte dagli specifici settori del centro;
3. formula proposte utili allo sviluppo ed alla migliore organizzazione del Centro;
4. fornisce supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Art. 7

Finanziamento del Centro

I mezzi finanziari del Centro sono costituiti:

- a. dalle assegnazioni ordinarie e straordinarie dell'Università per le applicazioni scientifiche e didattiche;
- b. dalle assegnazioni ordinarie e straordinarie dell'Università per le applicazioni amministrative;
- c. dai contributi per attività nel settore dell'informatica dell'Unione Europea, del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti Pubblici e Privati;
- d. dai proventi per prestazioni a pagamento a utenti e per conto terzi;
- e. dai diritti derivanti da proprietà intellettuale;
- f. da altri contributi di organismi pubblici o privati.

Art. 8

Struttura amministrativo-contabile del Centro

Il Centro si configura temporaneamente come struttura amministrativo-contabile facente capo all'Amministrazione Centrale.

Le entrate e le uscite relative all'attività del Centro confluiscono in appositi capitoli del bilancio dell'Amministrazione Centrale.

Le assegnazioni a carico del bilancio dell'Università, di cui al precedente art. 7, sono definite sulla base dei piani annuali e pluriennali di attività del Centro, predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo formula, nell'ambito delle materie di competenza del Centro, le proposte a negoziare.

Le deliberazioni a negoziare e i conseguenti impegni di spesa sono assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza.

Il Presidente del Centro può effettuare in autonomia, sulle somme stanziare per il funzionamento del Centro, spese non eccedenti in una sola volta L. 20.000.000.

Il Centro può essere dotato di appositi stanziamenti per la realizzazione di interventi di massima urgenza relativi alla rete e alle attrezzature informatiche.

Art. 9

Personale del Centro

Il Centro sarà dotato di personale appartenente all'area tecnica e di elaborazione dati e di personale addetto alle attività amministrative di competenza.

Il Centro potrà avvalersi, altresì, dell'opera di personale in servizio presso altre strutture universitarie, previo parere del responsabile di tali strutture.

Il Centro potrà ospitare, sulla base di accordi di collaborazione, personale di enti esterni.

Il Centro si avvale, al pari di ogni altra struttura dell'Amministrazione Centrale, del supporto degli altri Uffici dell'Amministrazione Centrale stessa, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10

Disposizioni transitorie

A decorrere dalla data della sua attivazione, vengono assorbite dal Centro le funzioni finora svolte dal C.I.S.C.A. e dal Centro di Calcolo Amministrativo, i quali vengono pertanto disattivati.

Con disposizioni contestuali all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Amministrativo determina la destinazione del personale e delle attrezzature facenti capo alle suddette strutture ed individua i locali in cui dovrà svolgersi l'attività del Centro, almeno fino all'assunzione delle necessarie determinazioni in materia da parte degli Organi del Centro stesso.